



Bruxelles, 1.10.2015  
COM(2015) 481 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

*della*

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio  
sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette  
(a norma dell'articolo 21 della direttiva quadro sulla strategia per  
l'ambiente marino (2008/56/CE))**

## Allegato I

### 1. Terminologia

La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino non definisce le espressioni "zona marina protetta" e "misura di protezione spaziale". Obiettivo della presente sezione è fornire le definizioni che sono state utilizzate nella stesura della presente relazione e che saranno applicate nell'ambito dell'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ma anche di altri atti.

#### 1.1. Zone marine protette

Nel diritto internazionale, l'articolo 8 della convenzione sulla diversità biologica (CBD) impone alle parti l'obbligo di istituire zone protette<sup>1</sup>. La definizione di zone tutelate<sup>2</sup> data all'articolo 2 della convenzione costituisce la base delle definizioni di zone protette e di zone marine protette (ZMP) utilizzate da altre organizzazioni internazionali, quali l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN)<sup>3</sup> o le convenzioni marittime regionali<sup>4</sup>.

Nell'Unione europea l'istituzione di zone protette è prevista nell'ambito delle direttive sulla protezione della natura (si vedano le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva Habitat e le zone di protezione speciale di cui alla direttiva Uccelli). La definizione di tali zone<sup>5</sup> è in linea con la definizione di zone tutelate della CBD, vale a dire aree geograficamente delimitate, con un obiettivo di conservazione specifico, il cui conseguimento richiede l'adozione di misure di gestione nel relativo territorio.

In base agli elementi comuni delle suddette definizioni, si propongono ai fini della definizione di zone marine protette nell'ambito della MSFD e di tutte le politiche dell'UE connesse<sup>6</sup> i seguenti criteri:

- si tratta di zone marine geograficamente delimitate;
- il cui obiettivo principale chiaramente espresso è la conservazione della natura;
- e sono regolamentate e gestite mediante strumenti giuridici o strumenti efficaci di altra natura, ai fini del conseguimento di tale obiettivo.

#### 1.2. Misure di protezione spaziale

---

<sup>1</sup> Quest'obbligo si applica alle zone soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati.

<sup>2</sup> Per "zona tutelata" si intende un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici". Convenzione sulla diversità biologica (1992), articolo 2.

<sup>3</sup> Cfr. la definizione data nel documento IUCN (2008), "Guidelines for Applying Protected Area Management Categories", pag. 8.

<sup>4</sup> Per le definizioni, cfr. i documenti OSPAR (2003), "Recommendation on a Network of Marine Protected Areas 2003/3", articolo 1, e HELCOM (2013), "Overview of the status of the network of Baltic Sea marine protected areas", pag. 7, nonché gli articoli 4, 6 e 7 del protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alle aree specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (1999).

<sup>5</sup> Direttiva Habitat, articolo 1, paragrafo 1, e direttiva Uccelli, articolo 4.

<sup>6</sup> Cfr. il punto 2 dell'allegato.

L'obiettivo 11 del piano strategico per la biodiversità 2011-2020<sup>7</sup> prevede che il 10% delle zone marine e costiere e, in special modo le zone di particolare importanza per la biodiversità e per i servizi ecosistemici, siano conservate attraverso sistemi di aree protette gestiti in maniera efficace ed equa, ecologicamente rappresentativi e ben collegati, e altre misure efficaci di conservazione specifiche per zona. Tuttavia, non esiste una definizione accettata a livello internazionale di cosa si intenda con "altre misure efficaci di conservazione specifiche per zona".

Sia la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino che le direttive Uccelli e Habitat prevedono misure di conservazione al di fuori delle zone protette, volte a garantire un'adeguata protezione delle specie e degli habitat e a massimizzare i benefici delle zone protette. La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino fa esplicito riferimento a misure di protezione spaziale<sup>8</sup>. La direttiva Habitat prevede l'istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie e sottospecie di cui all'allegato IV della direttiva e misure di tutela per le specie e sottospecie elencate nell'allegato V<sup>9</sup>. Alcune delle misure sono specifiche per zona (ad esempio, il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni, l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote<sup>10</sup>, ecc.). La direttiva Uccelli istituisce una struttura analoga<sup>11</sup>.

Le misure di protezione spaziale sono pertanto definite seguendo la logica della MSFD e delle direttive sulla protezione della natura, nel senso che tali misure costituiscono una categoria più ampia delle zone marine protette e svolgono un ruolo complementare nella conservazione dell'ambiente naturale. Di conseguenza, l'espressione "misure di protezione spaziale" è impiegata<sup>12</sup> per:

- misure di conservazione specifiche per zona;
- misure che non soddisfano i criteri delle zone marine protette, perché la conservazione non ne è l'obiettivo principale oppure perché l'obiettivo che perseguono è incentrato su un'attività o un settore specifico per la protezione di una parte dell'ecosistema.

In tal senso, rientrano nella definizione di misure di protezione spaziale alcune misure di gestione della pesca che prevedono aspetti connessi alla conservazione. Dette misure possono includere particolari licenze o divieti di pesca per determinati attrezzi da pesca<sup>13</sup> in talune zone, al fine di proteggere, ad esempio, gli ecosistemi marini vulnerabili o le praterie marine, oppure misure di conservazione adottate a norma dell'articolo 7 della politica comune della pesca<sup>14</sup>.

---

<sup>7</sup> Convenzione sulla diversità biologica (2010), COP 10, allegato della decisione X/2.

<sup>8</sup> Cfr. l'articolo 13, paragrafo 4, della MSFD.

<sup>9</sup> Cfr. gli articoli da 12 a 16 della direttiva Habitat.

<sup>10</sup> Direttiva Habitat, articolo 14.

<sup>11</sup> Direttiva Uccelli, articolo 5.

<sup>12</sup> Cfr. il documento "Programmes of measures under the Marine Strategy Framework Directive – Recommendations for implementation and reporting", 25 novembre 2014.  
<https://circabc.europa.eu/w/browse/0ee797dd-d92c-4d7c-a9f9-5dffb36d2065>.

<sup>13</sup> Cfr., ad esempio, il regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo.

<sup>14</sup> Cfr. l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), h) e i), e paragrafo 2, lettere c), d), e), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.

Anche alcune misure previste nell'ambito della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo possono essere considerate misure di protezione spaziale, dato che tra gli obiettivi dei piani di gestione dello spazio marittimo si annoverano la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

## 2. Legislazione dell'UE e internazionale pertinente

La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino<sup>15</sup> mira a garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle diverse politiche, accordi e misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino<sup>16</sup>. La presente sezione presenta pertanto un inventario della legislazione dell'UE e delle norme internazionali che incidono sull'istituzione di zone marine protette ai sensi della MSFD.

### Legislazione dell'UE

1. **Direttive Habitat<sup>17</sup> e Uccelli<sup>18</sup>**: prevedono la designazione di zone di protezione che formano una rete ecologica europea coerente (rete Natura 2000)<sup>19</sup> e sono soggette a rigorose prescrizioni in termini di protezione e di gestione, al fine di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie più vulnerabili dell'UE.
2. **Politica comune della pesca**: il suo regolamento di base, recentemente modificato, prevede l'adozione di misure di conservazione in linea con gli obiettivi della MSFD e delle direttive Habitat e Uccelli<sup>20</sup>. Prevede inoltre l'istituzione di zone protette sulla base della loro sensibilità biologica<sup>21</sup>. In aggiunta possono essere istituite zone di pesca protette nell'ambito del regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo<sup>22</sup>.
3. **Direttiva quadro sulle acque<sup>23</sup>**: sebbene si applichi alle acque di transizione interne, contiene disposizioni estremamente pertinenti per le zone marine protette nelle acque litoranee che sono ricche di zone di riproduzione e di allevamento e quindi importanti in termini di conservazione.

---

<sup>15</sup> MSFD, articolo 1.

<sup>16</sup> Per quanto concerne le interazioni generali tra la MSFD, le politiche dell'UE e gli accordi internazionali, cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul contributo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o dell'Unione europea, a livello di Unione o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine, COM(2012) 662 del 16 novembre 2012.

<sup>17</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

<sup>18</sup> Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979.

<sup>19</sup> Direttiva Habitat, articolo 3.

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, articolo 11.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, in particolare l'articolo 8 sull'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici.

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006.

<sup>23</sup> Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

4. **Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo**<sup>24</sup>: le zone marine protette rientreranno nei piani di gestione dello spazio marittimo elaborati a norma della direttiva.

#### Dimensione internazionale

1. **Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare**: obbliga le parti ad adottare misure per proteggere e preservare l'ambiente marino in generale e, in particolare, gli ecosistemi rari o delicati, l'habitat delle specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina<sup>25</sup>.
2. **Convenzione sulla diversità biologica**: mira ad arrestare la perdita della biodiversità, garantendo la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina. L'obiettivo 11 di Aichi sulla biodiversità<sup>26</sup> è finalizzato a garantire la conservazione del 10% delle aree costiere e marine attraverso sistemi di aree protette gestiti in maniera equa ed efficiente, ecologicamente rappresentativi e ben collegati, e altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio. Tale obiettivo è divenuto un impegno mondiale con l'inclusione nel documento finale della conferenza Rio+20 "The future we want"<sup>27</sup> e nell'obiettivo proposto per gli oceani nell'agenda per lo sviluppo post-2015<sup>28</sup>, in corso di negoziazione all'ONU. Anche nella CBD le zone marine significative dal punto di vista ecologico o biologico (EBSA) sono ricordate per l'importante contributo apportato al sano funzionamento degli oceani riconoscendo la loro potenziale esigenza di qualche forma di protezione. Nel corso di seminari regionali tenutisi in tutto il mondo sono state presentate circa 200 zone EBSA, approvate dalla Conferenza delle parti per essere incluse nell'inventario EBSA della CBD. Spetta agli Stati e alle organizzazioni intergovernative pertinenti decidere in merito a eventuali misure di gestione e protezione per tali zone o parti di esse, anche designandole come zone marine protette.
3. **Convenzioni marittime regionali**: mirano a migliorare la governance regionale per la protezione dell'ambiente marino. Le convenzioni marittime regionali che interessano le acque marine che rientrano nel campo di applicazione della MSFD sono quattro: l'OSPAR per l'Atlantico nordorientale, l'HELCOM per il Mar Baltico, la convenzione di Barcellona per il Mediterraneo e la convenzione di Bucarest per il Mar Nero. Le quattro convenzioni sono state determinanti nell'istituzione di zone marine protette e nella valutazione della coerenza della rete di zone marine protette<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. L'articolo 8 di tale direttiva invita gli Stati membri a integrare le attività connesse ai siti di conservazione della natura e delle specie nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo.

<sup>25</sup> UNCLOS, articolo 192 e articolo 194, paragrafo 5.

<sup>26</sup> Parte del piano strategico per la biodiversità 2011-2020, adottato dalle parti della CBD nel 2010 (UNEP/CBD/COP/DEC/X/2).

<sup>27</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) n. 66/288, del 27 luglio 2012 — "The Future We Want", paragrafo 177.

<sup>28</sup> Cfr. l'obiettivo 14, nel documento UNGA A/68/970, del 12 agosto 2014 — "Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals".

<sup>29</sup> Cfr. le sezioni 2.2. e 3. della presente relazione.

**Allegato II**  
**Tabelle**

Regioni e sottoregioni dell'area oggetto di valutazione delle ZMP	Superficie coperta da ZMP, in km <sup>2</sup>	% coperta da ZMP	N. totale di siti	% di sovrapposizione delle zone delle reti
<b>Mar Baltico</b>	<b>50105</b>	<b>13,5</b>	<b>3050</b>	<b>82,6</b>
<b>Oceano Atlantico nordorientale</b>	<b>171174</b>	<b>4,2</b>	<b>3203</b>	<b>81,2</b>
<i>Mar Celtico</i>	<b>40457</b>	<b>4,4</b>	<b>1194</b>	<b>82,0</b>
<i>Grande Mare del Nord, compreso il Kattegat e il Canale della Manica</i>	<b>90257</b>	<b>17,9</b>	<b>1534</b>	<b>90,9</b>
<i>Golfo di Biscaglia e la costa iberica</i>	<b>25930</b>	<b>3,2</b>	<b>334</b>	<b>68,6</b>
<i>Macaronesia</i>	<b>14530</b>	<b>0,8</b>	<b>163</b>	<b>41,6</b>
<b>Mar Mediterraneo</b>	<b>114461</b>	<b>9,5</b>	<b>1410</b>	<b>33,3</b>
<i>Mediterraneo occidentale</i>	<b>103196</b>	<b>15,6</b>	<b>724</b>	<b>33,9</b>
<i>Mar Ionio e Mediterraneo centrale</i>	<b>3875</b>	<b>1,6</b>	<b>274</b>	<b>24,4</b>
<i>Mare Adriatico</i>	<b>2441</b>	<b>2,0</b>	<b>199</b>	<b>7,0</b>
<i>Mar Egeo-di Levante</i>	<b>4949</b>	<b>2,6</b>	<b>221</b>	<b>42,3</b>
<b>Mar Nero</b>	<b>2883</b>	<b>4,5</b>	<b>62</b>	<b>49,6</b>
<b>Totale</b>	<b>338623</b>	<b>5,9</b>	<b>7725</b>	<b>65,0</b>

Tabella 1 — Copertura delle zone marine protette nei mari europei (2012)<sup>30</sup>

<sup>30</sup> AEA (2015), "Spatial Analysis of Marine Protected Areas in Europe's Seas".

Regioni e sottoregioni dell'area oggetto di valutazione delle ZMP	% dell'area da 0 a 1 nm coperta da ZMP	% dell'area da 1 a 12 nm coperta da ZMP	% dell'area da 12 nm alla fine dell'area oggetto di valutazione coperta da ZMP
<b>Mar Baltico</b>	<b>36,1</b>	<b>16,4</b>	<b>3,9</b>
<b>Oceano Atlantico nordorientale (entro 200 nm)</b>	<b>52,1</b>	<b>16,4</b>	<b>2,3</b>
<i>Mar Celtico</i>	47,5	8,9	2,3
<i>Grande Mare del Nord, compreso il Kattegat e il Canale della Manica</i>	63,4	32,4	11,2
<i>Golfo di Biscaglia e la costa iberica</i>	48,9	15,8	1,7
<i>Macaronesia</i>	28,0	4,0	0,6
<b>Mar Mediterraneo</b>	<b>30,6</b>	<b>14,2</b>	<b>6,1</b>
<i>Mediterraneo occidentale</i>	60,4	29,6	10,1
<i>Mar Ionio e Mediterraneo centrale</i>	30,5	2,7	---
<i>Mare Adriatico</i>	17,0	1,4	---
<i>Mar Egeo-di Levante</i>	14,2	2,4	---
<b>Mar Nero</b>	<b>77,9</b>	<b>19,3</b>	<b>---</b>
<b>Media</b>	<b>40,2</b>	<b>15,6</b>	<b>3,0</b>

Tabella 2 — Copertura in percentuale delle zone marine protette nei mari europei nelle acque da 0 a 1 NM da 1 a 12 NM e da 12 sino alla fine dell'area oggetto di valutazione (2012)<sup>31</sup>




Tabella 3 — Copertura della rete Natura 2000 (N2K) nei mari regionali d'Europa (2012)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Adattamento della tabella 3.8 del documento dell'AEA (2015) "Spatial Analysis of Marine Protected Areas in Europe's Seas".

<sup>32</sup> Agenzia europea dell'ambiente (2015), "Marine Protected Areas in Europe's Seas – An overview and reflections on the way forward".

<b>Convenzione marittima regionale</b>	<b>Mare regionale</b>	<b>Zona della rete della convenzione marittima regionale nell'area oggetto di valutazione della ZMP</b>	<b>Copertura in % delle reti della convenzione marittima regionale nell'area oggetto di valutazione della ZMP</b>	<b>% di sovrapposizione tra la rete della convenzione marittima regionale con la rete N2K nell'area oggetto di valutazione della ZMP</b>
<b>HELCOM</b>	Mar Baltico	45826	12,4	94,3
<b>OSPAR</b>	Oceano Atlantico nordorientale	132204	3,2	93,9
<b>BARCELONA</b>	Mar Mediterraneo	88602	7,3%	9,9

Tabella 4 — Superficie totale, copertura in percentuale dei siti delle convezioni marittime regionali nell'area oggetto di valutazione delle zone marine protette e sovrapposizione con la rete Natura 2000 (N2K) dell'UE (2012)<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Adattamento della tabella 3.4 del documento dell'AEA (2015) "Spatial Analysis of Marine Protected Areas in Europe's Seas".